



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 giugno 2008 (17.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0028 (COD)**

**10169/08
ADD 1**

**CODEC 696
COMPET 203
ECO 68
ENT 115
MI 181**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 6313/07 COMPET 51 ECO 25 ENT 24 MI 40 + REV 1 (en, fr, de)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE [prima lettura]
- Adozione dell'atto legislativo (AL+D)
Dichiarazione

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

L' Italia, esprimendo la propria astensione di voto sul presente regolamento, ritiene che la presenza nel testo adottato di un riferimento a procedure amministrative nazionali di autorizzazione preliminare, figuranti sia nel preambolo (considerando 11 e 12) sia indirettamente nell'articolato (art.2 par. 2 con l'espressione " any provision... other...") potrebbe configurare un regime derogatorio de facto all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento nei settori non armonizzati ed in particolare in quello dei metalli preziosi.

Tale regime derogatorio comporterebbe incertezza giuridica nell'applicazione, duplicazione degli oneri gravanti sugli operatori economici, rischio di incremento del contenzioso tra soggetti privati.